

Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 275/1999

Il Ministro della Pubblica Istruzione
di concerto con
il Ministro del Tesoro Bilancio e Programmazione economica

Art. 1 Finalità

1. A decorrere dal 1° settembre 2000 gli ordinamenti di studio e relative sperimentazioni funzionanti nell'anno scolastico 1999/2000, sia per quanto riguarda i piani di studio che l'orario di funzionamento delle scuole, costituiscono, in prima applicazione i curricoli delle istituzioni scolastiche dotate dell'autonomia appartenenti ad ogni ordine e grado, ivi comprese le scuole per l'infanzia, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999 citato in premessa.
2. Ad essi si applicano a regime tutti gli strumenti di flessibilità organizzativa, didattica e di autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, secondo quanto previsto dal piano dell'offerta formativa di ciascuna istituzione scolastica.

Art. 2 Obiettivi specifici di apprendimento

1. Nell'ambito dei curricoli definiti all'art. 1 ciascuna istituzione scolastica, nella prima fase di attuazione, può contribuire a definire gli obiettivi specifici di apprendimento riorganizzando i propri percorsi didattici secondo modalità fondate su obiettivi formativi e competenze, valorizzando l'introduzione di nuove metodologie didattiche; anche attraverso il ricorso alle nuove tecnologie multimediali.
2. Gli obiettivi specifici di apprendimento sono realizzati attraverso il miglioramento del processo di insegnamento-apprendimento, secondo modalità che consentano il raggiungimento del successo formativo ed una piena cittadinanza nel mondo degli adulti e nel mondo del lavoro, nel rispetto dei principi di responsabilità di qualità e di rigore.
3. Al termine dell'anno scolastico ogni istituzione scolastica valuterà gli effetti degli interventi attuati.

Art. 3 Quota nazionale e quota riservata alle istituzioni scolastiche

1. Nell'attuale fase di prima applicazione dell'art. 8 la quota nazionale obbligatoria dei curricoli è pari all'85% del monte ore annuale delle singole discipline comprese nei piani di studio ordinamentali e sperimentali in atto, calcolato sulla base di trentatré settimane.
2. Il restante 15% costituisce la quota obbligatoria riservata alle singole istituzioni scolastiche; tale quota potrà essere utilizzata o per confermare l'attuale assetto curricolare o per realizzare compensazioni tra le discipline e attività previste dagli attuali programmi o per introdurre nuove discipline utilizzando le risorse professionali presenti nell'istituto, anche in attuazione dell'organico funzionale.
3. La quota nazionale obbligatoria dei curricoli e la quota riservata alle singole istituzioni saranno organizzate, utilizzando tutti gli strumenti di flessibilità richiamati dall'art. 1 comma 2 del presente decreto. La determinazione del curricolo complessivo dovrà tener conto

delle diverse esigenze formative degli alunni, concretamente rilevate, promuovendo anche con percorsi individuali la valorizzazione delle eccellenze e i recuperi precoci di eventuali carenze e dovrà altresì , garantire efficaci azioni di continuità di orientamento, così come previsto dall'art. 8 comma 4 del Regolamento citato in premessa.

Art. 4

Curricoli delle scuole autonome

1. Presso ciascun istituto restano confermati gli ordinamenti e relative sperimentazioni, in atto nell'A.S. 1999/2000 che a norma dell'art. 1 costituiscono i curricoli dell'autonomia, con le specificità di cui ai commi seguenti.
2. Nell'istruzione tecnica ed artistica- nell'ambito dell'offerta formativa dei rispettivi settori le istituzioni scolastiche possono adottare - nei limiti della dotazione organica determinata dai relativi decreti - i progetti sperimentali coordinati a livello nazionale, ancora esistenti alla data dell'anno scolastico 1999/2000, sia nel caso in cui si trovino ad attuare percorsi di ordinamento, rispetto ai quali a livello nazionale vi è un progetto sperimentale coordinato, sia che intendano sostituire indirizzi sperimentali autonomi, sia infine nel caso di istituzioni di un indirizzo per il quale vi è un progetto sperimentale coordinato.

Art. 5

1. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento non comporta l'adozione di decreti autorizzativi.
2. Le scuole dovranno comunque comunicare agli Uffici Periferici preposti e alle competenti Direzioni Generali e/o Ispettorati le scelte curriculari effettuate in base all'art. 4, al fine di consentire all'Amministrazione e al Sistema informativo la predisposizione delle relative procedure collegate.

C.N.P.I. - Adunanza del 20-12-1999

Il C.N.P.I. condivide:

- la necessita di una “prima applicazione” del regolamento in attesa che sia definito il quadro della riforma complessiva del sistema scolastico;
- l'impossibilita allo stato attuale di definire i nuovi curricoli anticipando decisioni che spettano al Parlamento;
- la definizione, solo in quanto prima fase di applicazione, della individuazione della quota nazionale obbligatoria nell'85% dell'attuale monte ore annuale di ciascuna disciplina del curricolo e nel restante 15% della quota di curricolo obbligatorio di competenza della singola istituzione scolastica.

Tutto ciò premesso, il C.N.P.I.

[Omissis]

chiede

- un congruo rinvio della data delle iscrizioni degli alunni per l'a.s. 2000-2001 per consentire agli stessi e alle loro famiglie scelte consapevoli alla luce dei P.O.F predisposti dalle singole istituzioni scolastiche in base ai nuovi contenuti applicativi del già citato art. 8, così come del resto; previsto dal D.P.R. n. 275/99 all'art. 3 - comma 5 che recita “il piano dell'offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione”;
- che vengano portati alla sua conoscenza i criteri di costituzione degli “organici funzionali” [omissis]; al riguardo è necessario che, superando le attuali sperimentazioni relative all'organico, vengano attribuite le risorse di personale a tutte le istituzioni scolastiche autonome con criteri univoci ed uniformi;
- che anche le domande di mobilità del personale della scuola siano attivate, a tutela non solo degli stessi operatori, ma anche e soprattutto della qualità del servizio, solo quando detto personale sia stato messo in condizioni di conoscere almeno i criteri portanti della costituzione degli organici funzionali, così come discenderanno dall'applicazione dell'art. 3.

Il C.N.P.I. ritiene comunque necessario che vengano risolti i seguenti problemi non affrontati:

- devono essere date disposizioni chiare atte a garantire agli studenti il monte ore annuo complessivo, così come previsto dall'art. 21 - comma 9 - legge 59/97, compatibilmente con le eventuali riduzioni del tempo scuola giornaliero dovuto ad effettive e comprovate esigenze “esterne”. Tali esigenze, che sollecitano un concreto impegno degli enti locali nell'erogazione dei servizi (mensa, trasporti, ecc.), devono comunque essere quantificate: entro limiti ben definiti, con chiarezza ed uniformità con apposita norma. Si potrebbe fissare, ad esempio, un tetto del 7-8% del tempo scuola giornaliero ordinario in modo da garantire comunque, all'interno del 15% previsto un margine di flessibilità alla progettualità autonoma delle singole istituzioni scolastiche;
- deve essere esplicitamente previsto che solo nei casi in cui la scuola adotti flessibilità e diversa definizione della durata delle singole unità didattiche in sede di P.O.F. dovranno essere previste apposite forme di recupero in attività curricolare per gli allievi e, conseguentemente, per il personale docente, così come previsto dal regolamento sull'autonomia e dal CCNL;
- è opportuno, per garantire una piena ed effettiva applicazione dell'autonomia didattica ed organizzativa, prevedere quote di flessibilità rispetto al calendario scolastico garantendo, ovviamente, la durata minima prevista dalla legislazione vigente.

[Omissis]

Documento recante le linee e gli indirizzi generali relativi all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 8 del regolamento sull'autonomia

L'articolo 8 del regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, emanato a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59, stabilisce che il Ministro della pubblica istruzione previo parere delle competenti commissioni parlamentari sulle linee e sugli indirizzi generali, detta disposizioni per la definizione dei curricoli obbligatori delle scuole dell'autonomia, intesi come sintesi di una quota oraria obbligatoria di discipline e attività stabilite a livello nazionale e di una quota oraria obbligatoria di discipline a attività scelte dalle istituzioni scolastiche. A tal fine è previsto che il ministro della pubblica istruzione adotti, a norma dell'articolo 205 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, un apposito decreto, nel quale, tra l'altro, deve essere stabilita la quota oraria obbligatoria complessiva e all'interno di questa la quota riservata alle scelte delle istituzioni scolastiche. L'articolo 2 del regolamento sull'autonomia stabilisce che le disposizioni in esso contenute, fatta salva l'immediata applicazione delle disposizioni transitorie, si applica a decorrere dal 1° settembre 2000. Da tale data sono abrogate tutte le norme che si pongono in contrasto con la nuova disciplina (articolo 17).

La prima applicazione dell'articolo 8 del regolamento pone taluni problemi che non possono essere sottovalutati.

E' infatti in avanzato stato di discussione, in Parlamento, il riordino dei cicli scolastici, che dovrebbe comportare la riorganizzazione della scuola in un unico ciclo primario e in un ciclo secondario cui sono collegate determinate caratteristiche, quantomeno per gli anni ricompresi nel periodo di obbligo scolastico. Inoltre dalla riforma dei cicli discenderà la riduzione del periodo complessivo di scolarizzazione di un anno. Tale situazione non può essere sottovalutata ed è impensabile che la scuola, già sottoposta a grandi sforzi per l'attuazione delle disposizioni relative all'innalzamento dell'obbligo scolastico e a quelle relative all'autonomia, possa sopportare l'introduzione di curricoli completamente nuovi una prima volta a decorrere dal 1° settembre 2000 e una seconda volta, a tempi presumibilmente molto ravvicinati, in attuazione della riforma dei cicli. Sembra peraltro impossibile, allo stato, definire i nuovi curricoli tenendo conto di una riforma non ancora approvata, anticipando decisioni che spettano esclusivamente al Parlamento.

Il Ministro della pubblica istruzione ritiene peraltro che non sia lecito procrastinare l'avvio del processo di autonomia in attesa di decisioni future e che sia pertanto doveroso dare attuazione all'articolo 8 del regolamento dell'autonomia nei limiti consentiti dall'attuale contingenza storica. Ciò in quanto l'autonomia didattica e organizzativa richiede un'articolazione del curriculum diversa da quella attuale, che è centrata su programmi rigidi coinvolgenti l'intera attività didattica. Si richiede invece la definizione di un curriculum che consenta l'esercizio dei poteri di autonomia didattica e organizzativa sia per gli aspetti metodologici che per i contenuti, e che pertanto si articoli in quota nazionale e quota locale finalizzate al progressivo sviluppo dei percorsi didattici secondo modalità fondate su obiettivi formativi e competenze. L'avvento dell'autonomia è infatti ormai atteso da tutte le scuole che, tra l'altro, partecipando alla relativa sperimentazione hanno già in larga parte predisposto i nuovi piani dell'offerta formativa.

Tale processo, peraltro, non può che partire dagli ordinamenti didattici vigenti, anche di tipo sperimentale, già conosciuti dalle scuole, rispetto ai quali esiste un organico definito. [Omissis]

Appare pertanto indispensabile stante che alla data del 1° settembre 2000, in seguito all'abrogazione delle norme che le disciplinavano (articolo 278 e seguenti del TU. adottato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297), verrà meno la possibilità di autorizzare nuove sperimentazioni, dare stabilità ai curricoli vigenti e specie a quelli di tipo

sperimentale, ormai ampiamente testati e certamente più avanzati dei curricoli originari, che peraltro sono adottati dalle scuole in una percentuale esigua.

In tal modo, nell'esercizio del potere di ridefinizione degli obiettivi e dei curricoli il Ministro compie il primo fondamentale passo di riconoscere in via definitiva i progressi e le nuove acquisizioni che nel corso degli anni hanno consentito alla scuola italiana di restare al passo con i tempi, dando seppure in via transitoria una configurazione ordinamentale propedeutica ad una successiva auspicabile definizione dei curricoli scolastici.

La stabilità così ottenuta consentirà alle scuole, che non saranno più soggette all'obbligo di chiedere autorizzazioni all'inizio dei nuovi cicli, di godere di maggiori certezze, che consentiranno di programmare l'offerta formativa a partire da dati certi, non soggetti a mutamenti, relativamente alle discipline e agli organici. [Omissis]

Questa complessiva operazione di consolidamento che, lo si ripete, costituisce la premessa indispensabile per ogni successivo intervento consente, inoltre, di avviare l'applicazione graduale degli strumenti dell'autonomia didattica organizzativa e di ricerca e di sviluppo a partire

dagli ordinamenti vigenti (ivi compresi quelli sperimentali ricondotti ad ordinamento dal provvedimento). In tale ambito vanno ricompresi anche, ad esempio il tempo pieno nella scuola elementare, il tempo prolungato nella scuola media, l'orario solo antimeridiano o l'orario giornaliero di otto o di dieci ore per la scuola dell'infanzia, a cui in tal caso continueranno ad essere assegnati due docenti.

In particolare ai fini di introdurre l'articolazione curricolare, prevista dall'art. 8, in una quota nazionale ed in una locale, si prevede di sviluppare un'ipotesi già adottata con la sperimentazione dell'autonomia, assumendo come quota obbligatoria nazionale l'85% dell'attuale monte ore annuale di ciascuna disciplina del curriculum e lasciando alle istituzioni scolastiche la possibilità di gestire il restante 15% del monte orario in piena autonomia.

Le scuole potranno utilizzare tale quota per confermare l'attuale assetto curricolare o per realizzare compensazioni tra discipline e attività previste dagli attuali programmi o per introdurre nuove discipline utilizzando le risorse professionali disponibili anche in attuazione dell'organico funzionale d'istituto.

Inoltre le scuole potranno definire gli obiettivi specifici di apprendimento di ciascun percorso e riorganizzare coerentemente i loro percorsi didattici con modalità fondate su obiettivi formativi e competenze, valorizzando l'introduzione di nuove metodologie didattiche anche attraverso il ricorso alle nuove tecnologie multimediali.

In estrema sintesi, il Ministro della pubblica istruzione chiede al Parlamento il parere sull'adozione di un provvedimento di attuazione dell'articolo 8 del regolamento dell'autonomia che stabilizzi tutti i curricoli attualmente vigenti, ivi compresi quelli sperimentali e consenta che essi a decorrere dal 1° settembre 2000, siano attuati introducendo:

modalità di flessibilità didattica e organizzativa nell'ambito di un organico piano dell'offerta formativa che espliciti la progettazione curricolare educativa e organizzativa di ciascuna istituzione scolastica;

riorganizzazione dei percorsi didattici nell'ambito degli attuali programmi, secondo modalità fondate su obiettivi formativi e competenze;

la realizzazione nella misura del 15% del monte ore annuale di ciascuna disciplina, di una vera autonomia didattica delle scuole.

Il 26 gennaio 2000 la 7a Commissione del Senato esprime parere favorevole

Il 27 gennaio 2000 la 7a Commissione della Camera esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

«La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione)

visto che il documento in oggetto costituisce un passo importante e decisivo poiché è la premessa indispensabile e urgente per passare finalmente da indicazioni di carattere generale ad un concreto impegno di studio e di ricerca di regole utili per dare autonomia effettiva alle scuole, che - a norma dell'articolo 2 del regolamento - decorre dal primo settembre 2000, data in cui sono dichiarate superate le disposizioni transitorie ed abrogate le norme in contrasto;

condividendo la necessità di una «prima applicazione» del regolamento in attesa che sia definito il quadro della riforma complessiva del sistema scolastico e di sciogliere alcuni nodi problematici connessi all'attuale assetto della sperimentazione (sperimentazioni richieste con decorrenza dal primo settembre 2000; estensibilità della sperimentazione dei nuovi bienni alle scuole che ne hanno fatto richiesta a suo tempo, restandone allora escluse; destino delle sperimentazioni del bilinguismo nella scuola media e relative risorse);

esprime parere favorevole

con le seguenti osservazioni dirette a sottolineare l'opportunità di:

a) far sì che gli interventi del Ministero siano coerentemente volti alla promozione della maturazione delle responsabilità specifiche delle istituzioni scolastiche;

b) proseguire il monitoraggio di tutte le sperimentazioni, anche attivando la commissione di cui al DM 14 novembre 1997, allo scopo di ottenere, con standard di riferimento, basi di partenza equipollenti per i futuri progetti di autonomia e garantire così una autonomia di qualità

c) ribadire, nel rispetto dell'articolo 4, comma 2, lettera b), del regolamento sull'autonomia, che nel curriculum non vi è alcuna riduzione del tempo scuola obbligatorio, ma solo una ripartizione tra quota nazionale e locale del curriculum obbligatorio, che hanno la stessa dignità e non sono comprimibili né complessivamente né separatamente. Ne discende che il recupero delle frazioni di tempo conseguenti all'adozione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione riguarda sia la quota nazionale che quella locale e che, a norma del sopracitato articolo 4, esso deve essere effettuato nell'ambito del curriculum obbligatorio. Tutto il curriculum obbligatorio può peraltro essere realizzato avvalendosi degli strumenti di flessibilità previsti in regime di autonomia (percorsi didattici individualizzati, articolazione modulare dei gruppi-classe, aggregazione di discipline, percorsi formativi che coinvolgano più discipline o attività recuperi individualizzati o collettivi). Tutte le altre attività a meno che non sia espressamente previsto da apposita disposizione di legge che il loro svolgimento debba avvenire in orario di lezione, come nel caso delle assemblee di istituto e di classe degli studenti, sono aggiuntive rispetto al curriculum scolastico. È importante, altresì, porre attenzione agli effetti derivanti da cause esterne (ad esempio i trasporti) sulla possibilità degli alunni di fruire dell'intero tempo scolastico;

d) procedere con urgenza all'indicazione da parte del Ministero di linee e indirizzi in merito agli obiettivi generali e specifici e agli standard qualitativi del sistema scolastico, intorno ai quali la Commissione deve essere chiamata ad esprimere il parere prima dei dovuti decreti ministeriali;

e) procedere con urgenza all'elaborazione dei «nuovi saperi», che devono essere tradotti in linee programmatiche di livello didattico, cui fare riferimento per i curricoli».